



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Parere n.23 del 12/3/2015

PREC 282/14/S

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata dalla Andreani Tributi S.r.l. – Affidamento in concessione sotto forma di global service delle attività di recupero evasione e riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie comunali – Importo a base di gara euro 1.200.000,00 - S.A. Comune di Rocca di Papa (RM).

Commissione di gara – composizione – incarico esterno di supporto alla Commissione di gara - pubblicità delle sedute di gara

E' la Commissione nel suo complesso a dover garantire il possesso delle conoscenze tecniche globalmente occorrenti nella singola fattispecie. Rimane aperta la possibilità per la stazione appaltante di affiancare la commissione con uno o più esperti esterni con funzioni di consulenza e di assistenza professionale.

La verifica dei documenti contenuti nella busta dell'offerta tecnica consiste in un semplice controllo preliminare degli atti inviati, che non può eccedere la funzione di ufficializzare l'acquisizione della documentazione di cui si compone l'offerta tecnica. La garanzia di trasparenza richiesta in questa fase si considera assicurata quando la commissione, aperta la busta del singolo concorrente, abbia proceduto ad un esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta. Non è conforme alla normativa di settore l'operato della Commissione di gara che abbia dato lettura, nella seduta pubblica di mero riscontro della documentazione prodotta, di una voce dell'offerta tecnica soggetta a valutazione.

Artt. 83 e 84 d.lgs. 163/2006; art. 283, comma 2, d.p.r. 207/2010

Il Consiglio

Considerato in fatto

VISTA l'istanza di parere prot. n. 87298 del 1° agosto 2014 presentata dalla Andreani Tributi S.r.l. nell'ambito della procedura in oggetto, con la quale si chiede parere all'Autorità in ordine:

- a) alla correttezza della composizione della Commissione di gara, rilevando la presenza all'interno della stessa di figure non esperte del settore oggetto della gara, quali il Responsabile del settore



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

- affari istituzionali e il Responsabile del settore socio culturale e rilevando l'affidamento di un incarico esterno di supporto giuridico-amministrativo alla commissione stessa;
- b) alla correttezza dell'operato della Commissione che ha dato lettura in seduta pubblica di parte dell'offerta tecnica, nonché alla correttezza dell'attribuzione del punteggio tecnico e alla legittimità dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva senza attendere l'accertamento dei requisiti;

VISTO il bando di gara;

VISTA la memoria della S.A.;

VISTA la memoria dell'aggiudicataria M.T. S.p.a.;

CONSIDERATO che:

a) La Commissione preposta alla gara si componeva del Presidente, responsabile del settore Bilancio e Sviluppo dell'ente, e di due commissari, dei quali un avvocato appartenente al settore Affari Istituzionali dell'ente e un funzionario del settore Socio Culturale, in ordine al quale la S.A dichiara la «notevole esperienza maturata in gare pubbliche». La Commissione era inoltre coadiuvata dall'Istituto Etico per l'Osservazione e la Promozione degli Appalti, al quale era attribuito un incarico esterno di supporto giuridico-amministrativo. In proposito, la giurisprudenza ha rilevato che è la Commissione nel suo complesso a dover garantire il possesso delle conoscenze tecniche globalmente occorrenti nella singola fattispecie (Cons. St. sez. VI 2 febbraio 2015, n. 473; sez. V 20 dicembre 2011, n. 6701; 28 maggio 2012, n. 3124; sez. VI 10 giugno 2013, n. 3203), il che appare garantito dalla presenza del Presidente responsabile del settore relativo all'oggetto della gara, nonché RUP della gara stessa, e da commissari con competenze giuridico-amministrative ed esperienza di gare pubbliche. Come evidenziato nel Parere di precontenzioso n. 195 del 3 novembre 2010, «se interpretato secondo un canone di ragionevolezza, l'art. 84, comma 2, del d.Lgs. n. 163/2006 rileva essenzialmente nella parte in cui richiede che i membri di detta Commissione siano «esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto», nel senso che i commissari abbiano un background di competenze tali da consentire ad essi di apprezzare i contenuti tecnici delle proposte provenienti dai concorrenti; per il che è sufficiente che i componenti la Commissione posseggano un bagaglio di conoscenze e di esperienza tali da poter valutare, con sufficiente grado di consapevolezza, i contenuti delle proposte sottoposte al loro esame (TAR Piemonte sez. I 8 aprile 2009, n. 954)». Ulteriormente la giurisprudenza ha rilevato che non è indispensabile che tutti i componenti della Commissione vantino analoghe competenze, in quanto «il requisito generale della competenza nello specifico settore al quale si riferisce l'oggetto del contratto, richiesta anche per i componenti interni, tuttavia, deve valutarsi compatibilmente con la struttura degli enti locali senza esigere, necessariamente, che l'esperienza professionale copra tutti gli



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

aspetti oggetto della gara» (TAR Lombardia Brescia sez. II 7 gennaio 2015 n. 6). In ogni caso, rimane aperta la possibilità per la stazione appaltante di affiancare la commissione con uno o più esperti esterni con funzioni di consulenza e di assistenza professionale nel circoscritto settore in cui l'organo collegiale viene eventualmente a necessitare di supporto (TAR Lazio, Roma sez. I ter 8 maggio 2009 n. 5035).

b) L'art. 283, comma 2, del regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici opera un preciso distinguo tra apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, per la quale si impone la seduta pubblica, e la fase successiva di valutazione delle stesse, da espletarsi in seduta riservata; la giurisprudenza ha precisato che la verifica dei documenti contenuti nella busta consiste in un semplice controllo preliminare degli atti inviati, che non può eccedere la funzione, che ad essa riconosce la giurisprudenza, di ufficializzare la acquisizione della documentazione di cui si compone l'offerta tecnica. L'operazione non deve andare al di là del mero riscontro degli atti prodotti dall'impresa concorrente, restando esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prenderne visione del contenuto. La garanzia di trasparenza richiesta in questa fase si considera assicurata quando la commissione, aperta la busta del singolo concorrente, abbia proceduto ad un esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta. (Cons. St., Ad. Plenaria, 28 luglio 2011, n. 13). Nel caso di specie, la Commissione, in seduta pubblica, non si limitava al mero riscontro degli atti prodotti, dando lettura del solo titolo degli atti, ma dava altresì lettura delle singole offerte per la voce «sponsorizzazione», espresse, come richiesto nel bando, «con un preciso valore economico», alla quale il bando attribuiva, nell'ambito dell'offerta tecnica, un massimo di 6 punti. Tale voce dell'offerta, espressa con un valore economico, andava, per sua natura, inserita nell'ambito dell'offerta economica. Si richiama in proposito la pronuncia del Consiglio di Stato (sez. IV 29 gennaio 2015, n. 419), resa in un caso nel quale era stata inserita una valorizzazione economica anticipatoria dell'offerta economica nell'offerta tecnica, che evidenzia l'orientamento della giurisprudenza secondo cui è sufficiente l'inserimento nell'offerta tecnica di un decimo dell'offerta economica per ritenere violato il principio della segretezza che assiste quest'ultima (Cons. Stato sez. V, 8 settembre 2010 n.6509).

RITENUTO che la predetta illegittimità è assorbente degli ulteriori motivi;

RILEVATO che sulle questioni poste può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

- non è indispensabile che tutti i componenti della Commissione vantino analoghe competenze, in quanto il requisito generale della competenza nello specifico settore al quale si riferisce l'oggetto del contratto non esige, necessariamente, che l'esperienza professionale copra tutti gli aspetti oggetto della gara;
- non è conforme alla normativa di settore la previsione dell'inserimento, all'interno dell'offerta tecnica, di una voce espressa con preciso valore economico;

non è conforme alla normativa di settore l'operato della Commissione di gara che abbia dato lettura, nella seduta pubblica di mero riscontro della documentazione prodotta, di una voce dell'offerta tecnica soggetta a valutazione.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio n data 25 marzo 2015
Il Segretario Maria Esposito